SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

14° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1973

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea » **(1179)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*:

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* *Pag.* 197, 201, 202

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 201

FERMARIELLO 200

FERRALASCO 201

MANENTE COMUNALE 200

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

MANENTE COMUNALE, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea » (1179)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea », già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale io stesso riferirò alla Commissione.

Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli della 6ª, 8ª e 10ª Commissione e che non è stato necessario chiedere il parere del-

la 5ª Commissione in quanto il provvedimento non comporta oneri per lo Stato.

Il disegno di legge n. 1179 modifica ed integra norme di carattere generale o di carattere particolare della legge 13 luglio 1965, n. 859, che istituiva presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea. Com'è noto sino a quella data funzionava un'apposita ed autonoma Cassa nazionale della gente dell'aria, istituita con regio decreto 31 dicembre 1934, n. 2264.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame si propone sostanzialmente tre obiettivi. Il primo è quello di allineare alcuni istituti alle recenti innovazioni intervenute nell'assicurazione generale obbligatoria, in particolare con riferimento alla legge 30 aprile 1969, n. 153. Il secondo obiettivo è quello di snellire la struttura tecnica del Fondo ed aggiornare, sulla base dell'esperienza di otto anni di gestione, gli oneri richiesti alle aziende ed al personale iscritto. Il terzo obiettivo, infine, è quello di stabilire un più equo rapporto tra il trattamento di previdenza e gli aspetti specifici dell'attività di quanti sono impegnati nella navigazione aerea.

Rispondono al primo obiettivo le norme dell'articolo 1 con le quali, tra l'altro, si apportano modifiche all'articolo 14 della legge fondamentale: si prevede una ripartizione analoga a quella vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per quanto riguarda gli oneri a carico dell'azienda e quelli a carico del dipendente e cioè nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, mentre precedentemente la legge prevedeva una ripartizione di tre quinti e di due quinti.

Sempre all'articolo 1 si apportano poi modifiche all'articolo 29 della legge n. 859: si stabilisce che la pensione di riversibilità sia proporzionata, per il coniuge, per il coniuge ed un figlio e per il coniuge e due o più figli, secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria: infatti è previsto il 60 per cento per il coniuge superstite, l'80 per cento con il concorso di un figlio e il 100 per cento con il concorso di due o più figli. La norma precedente, invece, accanto al 60 per cento per il coniuge superstite, prevedeva solo il 75 per cento nel caso di concorso di un figlio, il 90 per cento nel caso di concorso di due figli ed il 100 per cento con il concorso di tre o più figli.

Risponde all'obiettivo di allineamento alla normativa dell'assicurazione generale obbligatoria anche l'articolo 2, il quale fa riferimento, per il calcolo della retribuzione pensionabile, al totale degli emolumenti spettanti all'iscritto nei dodici mesi consecutivi più favorevoli di servizio, nel triennio che precede la data di decorrenza della pensione.

Vanno inoltre ricordati gli articoli 3, 4 e 5, relativi al riconoscimento dei periodi di servizio militare; l'articolo 6 relativo al riscatto del periodo di studi necessario per l'acquisizione della laurea; e, infine, l'articolo 15, che prevede l'adeguamento periodico delle pensioni, sulla base dell'indice medio annuo del costo generale della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica, in caso di variazione, in aumento o in diminuzione, pari o superiore al 5 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno precedente. La legge del 1965 prevedeva, invece, una variazione nell'ammontare delle pensioni solo quando l'aumento del costo della vita superava il 15 per cento.

Rispondono al secondo dei menzionati obiettivi soprattutto le norme dell'articolo 1 che modificano gli articoli 12 e 14 della legge n. 859. In sostanza, il numero sempre crescente degli iscritti (oggi sono 4.000) ed il favorevole andamento del bilancio del Fondo (alla fine del 1971 il patrimonio ammontava a 37 miliardi e alla fine del 1972 a 47 miliardi) permettono di eliminare la riserva relativa ai contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per il personale in attività di servizio, lasciando invariato il sistema tecnico di base del Fondo, organizzato in modo da garantire la copertura dei valori capitali delle pensioni in godimento. Va inoltre notato che nei casi di cessazione di iscrizione senza diritto a pensione, il Fondo è in grado di assolvere all'impegno di versare gli importi necessari per la ricostituzione delle posizioni assicurative degli interessati nella assicurazione generale obbligatoria. L'eliminazione della suddetta riserva comporta la

conseguente diminuzione dell'aliquota contributiva, che passa dal 25 per cento attuale al 15 per cento, permettendo così, come ho già accennato, anche una diversa ripartizione degli oneri tra azienda e dipendente.

Non è chi non veda come questa riduzione di oneri — positiva per i lavoratori, che invece del 10 pagano il 5 per cento — lo è anche e soprattutto per le aziende in quanto giunge in un momento di difficoltà per il bilancio della compagnia di bandiera, di cui tanto si è discorso nei mesi passati. Desidero qui ricordare che l'Alitalia, abituata a chiudere il proprio bilancio in attivo, due anni fa lo ha chiuso in pareggio e quest'anno ha avuto un disavanzo di circa sei miliardi; la riduzione dell'aliquota contributiva a carico dell'azienda comporta per la medesima una riduzione di spesa di un miliardo e mezzo. Queste riduzioni sono rese possibili dall'andamento del Fondo, che nei sette anni dalla sua istituzione ha dimostrato di essere autosufficiente, e dal fatto che i calcoli attuariali prevedono per almeno quindici anni un avanzo continuo, anche con l'entrata in vigore delle nuove norme che stiamo esaminando.

Al terzo obiettivo (maggiore collegamento tra il trattamento di previdenza e gli aspetti particolarissimi del rapporto di lavoro della gente dell'aria) rispondono soprattutto le norme dell'articolo 1 che modificano l'articolo 22 della legge del 1965, dove si stabilisce, al primo punto, che hanno diritto a pensione di anzianità gli iscritti quando, avendo cessato il servizio per dimissioni o licenziamento, possano far valere un periodo utile di almeno 25 anni (la norma precedente stabiliva 30 anni) qualunque sia l'età; ovvero, come è detto al secondo e terzo punto, quando abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o il quarantacinquesimo anno di età e possano far valere o, rispettivamente, abbiano compiuto un periodo di almeno quindici anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. Tali modifiche riducono, in pratica, l'età pensionabile e i periodi di contribuzione in considerazione del fatto che i piloti e quanti sono adibiti alla navigazione aerea sono sottoposti ad una usura fisica e psichica notevole. Per questo stesso motivo, sempre nelle norme modificative dell'articolo 22 della legge del 1965, sono previsti miglioramenti a proposito dei periodi utili e degli anni di contribuzione obbligatoria al Fondo per quel che riguarda la pensione di invalidità. Richiamo particolarmente l'attenzione della Commissione sui due ultimi commi del nuovo articolo 22, di cui do lettura: « Ove l'invalidità sia dovuta a causa di servizio, per evento verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1971, il diritto alla pensione si consegue con il solo requisito dell'iscrizione.

Si considera dovuta a causa di servizio l'invalidità che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermità contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto ».

Un'altra rilevante modifica, ancora contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge, riguarda l'articolo 25 della legge n. 859: si stabilisce che: « La misura della pensione è pari al 3 per cento della retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 24, per ogni anno riconosciuto utile, considerando come un anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi », mentre, secondo la vecchia normativa, la misura della pensione era calcolata in trentesimi del 75 per cento della retribuzione pensionabile.

Il disegno di legge contiene poi disposizioni particolari per il riconoscimento ed il riscatto di altri periodi lavorativi (articoli 7, 10, 11 e 16), nonchè norme specifiche per il riconoscimento di periodi di servizio prestati posteriormente al 31 dicembre 1946 (articolo 9): in sostanza si tratta di una riapertura di termini per permettere di inoltrare la prescritta domanda a coloro i quali non l'hanno fatto nei termini piuttosto brevi previsti dalla legge del 1965. L'articolo 14 stabilisce, inoltre, che le pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore della legge siano riliquidate applicando le nuove norme.

La XIII Commissione della Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge apportandovi soltanto alcune modifiche del tutto formali. La variazione più significativa riguarda l'unificazione dei coefficienti di riduzione della pensione di anzianità (vedi ar-

ticolo 1, nella parte in cui modifica l'articolo 22 della legge del 1965) in quanto l'originario testo governativo prevedeva coefficienti diversi per gli uomini e per le donne.

Concludendo, ritengo di dover sollecitare l'approvazione del disegno di legge da parte della Commissione in considerazione della valutazione positiva dei suoi contenuti e della peculiare natura del rapporto di lavoro della categoria, che è sottoposta ad una notevole usura fisica e psichica, sia a causa delle caratteristiche dei nuovi mezzi aerei, sia per l'istituzione di rotte intercontinentali; e, infine, in considerazione di alcuni recenti tragici incidenti di volo, che hanno riproposto in maniera drammatica l'esigenza di una revisione del trattamento pensionistico, soprattutto per quanto riguarda i superstiti.

Il disegno di legge, come ho già detto prima, non comporta oneri finanziari per lo Stato, in quanto il Fondo ha copertura sufficiente per affrontare questi impegni. Devo anzi dire, ad onore della categoria, i cui rappresentanti si sono intrattenuti a lungo al Ministero del lavoro su questo argomento, che, data la consistenza del Fondo, si poteva chiedere anche di più; essi, invece, si sono limitati a chiedere soltanto alcune cose essenziali, che il relatore considera addirittura ovvie: anche per questo auspico che la nostra Commissione voglia approvare il disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

F E R M A R I E L L O . Signor Presidente, noi siamo d'accordo sul disegno di legge n. 1179, al quale daremo pertanto il nostro voto favorevole.

Ci sembra giusto, infatti, che il provvedimento allinei alcuni istituti della previdenza speciale per il personale in questione a quelli della previdenza comune, in modo da garantire una certa uniformità. Ci sembra, inoltre, giusto aver inserito un'apposita norma per la pensione privilegiata per invalidità o morte derivanti da cause di servizio: ciò anche in rapporto a dolorose situazioni che si sono venute a determinare con gli incidenti degli ultimi anni, nel corso dei quali parecchi piloti hanno perso la vita senza che i loro familiari potessero usufruire dello speciale trattamento previdenziale, contemplato invece da questo disegno di legge. In tale quadro ci sembra altresì giusto aver affermato un principio di retroattività (la norma si applica infatti agli eventi verificatisi dopo il 31 dicembre 1971), che permetterà di includere nella nuova normativa anche quegli incidenti aerei di cui ho prima fatto cenno.

In rapporto, poi, al forte attivo nella gestione di questo Fondo, ci sembra una logica conseguenza la diminuzione delle aliquote dei contributi dall'attuale 25 al 15 per cento; se non sbaglio, lo sgravio è del 5 per cento sia per il personale che per l'azienda.

Inoltre, siamo d'accordo sul provvedimento perchè non bisogna dimenticare che esso va visto nel quadro degli accordi di massima fissati in sede sindacale per il rinnovo del contratto. Nelle trattative fu anche posto il discorso di una modifica dell'attuale legislazione previdenziale a favore dei dipendenti di volo: il presente disegno di legge completa quindi quel discorso che, se pur fatto in altra sede, non può da noi essere ignorato, anche perchè ha impegnato le parti in moltissime sedute, talvolta abbastanza vivaci.

Cogliamo però l'occasione per riproporre la questione del riordinamento generale del sistema pensionistico in Italia, per evitare squilibri che tendono sempre più a manifestarsi tra categoria e categoria. Ci troviamo frequentemente di fronte a spinte settoriali, (telefonici, elettrici, autoferrotranvieri), che hanno certo una loro validità, perchè quando esistono delle casse autonome, le cui prestazioni non vengono rivalutate per anni, è difficile non accogliere richieste di miglioramenti; tali spinte, peraltro, contribuiscono a creare nel nostro sistema previdenziale un ventaglio di situazioni che rendono ancora più complessa la questione.

Con la raccomandazione ad una riflessione in tal senso — anche per capire meglio come muoversi su questo problema — confermo il voto favorevole del Gruppo comunista.

M A N E N T E C O M U N A L E . Signor Presidente, esprimo voto favorevole al-

l'approvazione in sede deliberante del presente disegno di legge: sia per le ragioni opportunamente espresse dal presidente Pozzar nella sua relazione, sia per adeguare il trattamento previdenziale del personale di cui si tratta a quello di altre categorie, sia per l'esigenza di considerare con norme particolari l'attività di lavoratori che sono esposti a gravi rischi nell'esercizio della prestazione di lavoro.

Credo peraltro opportuno sottolineare anch'io la necessità di evitare di ricorrere a provvedimenti settoriali, per sforzarsi invece di varare provvedimenti di carattere generale, soprattutto in materia di previdenza, affinche tutte le categorie possano avere un analogo trattamento.

F E R R A L A S C O . Signor Presidente, il Gruppo socialista è favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1179; mi ricollego però a quanto testè detto dal senatore Manente Comunale nell'auspicare una normativa generale che includa tutte le categorie e che mi auguro sia sottoposta, al più presto possibile, all'esame della nostra Commissione. Intanto, poichè il presente disegno di legge prevede un giusto miglioramento al trattamento delle categorie interessate, facciamo nostre le osservazioni favorevoli svolte dal Presidente nella sua relazione.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Nel dare la parola al rappresentante del Governo, senatore Del Nero, colgo l'occasione per rinnovargli gli auguri di buon lavoro e le felicitazioni per la conferma dell'incarico di Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ringrazio vivamente il presidente Pozzar per le cortesi parole.

Il disegno di legge rappresenta la conclusione di una serie di trattative che si sono svolte al Ministero del lavoro fra le organizzazioni sindacali interessate e il Governo; esso, come è stato giustamente sottolineato nella relazione del Presidente, mira da un lato a snellire alcuni aspetti di natura tecnica dell'assicurazione del personale di volo, e, dall'altro, ad adeguare il trattamento previdenziale per questo personale a quello in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria. I miglioramenti introdotti tengono conto del tipo di lavoro, così faticoso, impegnativo e ricco di rischi — come purtroppo anche recenti esperienze hanno dimostrato — svolto dalla gente dell'aria e del fatto che lo speciale Fondo istituito nel 1965 ha mostrato di avere la necessaria solidità per consentire i miglioramenti medesimi.

In particolare il provvedimento prevede:

la riduzione da 30 a 25 anni del periodo di contribuzione ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, qualunque sia l'età;

la riduzione da 55 a 50 anni del limite di età per il conseguimento del diritto alla pensione con 15 anni di contribuzione;

il ritocco dei coefficienti di riduzione della pensione in caso di pensionamento anticipato, che può essere chiesto a partire dal 45° anno di età;

l'istituzione della pensione di invalidità per causa di servizio con il solo requisito dell'iscrizione al Fondo, indipendentemente dall'anzianità contributiva;

l'aumento della percentuale della retribuzione ai fini del calcolo della pensione. È previsto, infatti, l'aumento dal 2,50 al 3 per cento, per ogni anno di servizio, del coefficiente da applicare sulla retribuzione pensionabile per il calcolo dell'importo del trattamento di pensione. Mi sembra poi che, facendo riferimento al triennio che precede la data di decorrenza della pensione per la determinazione della retribuzione pensionabile, ci si ponga nello spirito di collegare la misura della pensione ai salari correnti; così come allo stesso fine sono dirette le norme che prevedono l'adeguamento delle pensioni al costo generale della vita.

Il disegno di legge prevede inoltre la diminuzione dell'aliquota contributiva dal 25 al 15 per cento con una ripartizione analoga a quella vigente nell'assicurazione obbligatoria: due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del personale; sono poi

contemplati, come già accennato, nuovi criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile allo scopo di ovviare ad alcuni inconvenienti che si erano verificati. In particolare, come ho prima ricordato, è prevista la commisurazione della pensione alla retribuzione degli ultimi dodici mesi consecutivi di servizio più favorevole nel triennio che precede la decorrenza della pensione, secondo un criterio già in vigore nella previdenza marinara e in altre forme speciali di previdenza. Vi è poi una nuova disciplina del riconoscimento del servizio militare; è regolamentato il riscatto del corso di laurea, così come previsto nell'assicurazione generale obbligatoria e, quello che è più importante, si rende possibile il riconoscimento dei periodi lavorativi, anche diversi dall'attività di volo, prestati presso le aziende di navigazione aerea per l'acquisizione di qualifiche professionali. Per raggiungere certi livelli e certe specializzazioni a volte si richiedono diversi anni di servizio, i quali sono validi ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria e non ai fini di queste assicurazioni speciali: come conseguenza sorgono in questi casi varie difficoltà per il recupero dei versamenti e per la fusione delle due posizioni assicurative; da qui l'opportunità del suddetto riconoscimento.

È pure molto importante la riduzione da cinque ad un anno del requisito contributivo ai fini della prosecuzione volontaria dell'assicurazione al Fondo per quel personale navigante che passa a compagnie straniere. È questa un'esigenza particolarmente sentita, anche perchè non è giusto che personale più giovane e più qualificato, che può essere attratto da un maggior guadagno momentaneo percepibile presso queste compagnie, debba perdere completamente i contributi versati; con le nuove norme basta un anno di contribuzione con la compagnia di bandiera per poter continuare a godere della prosecuzione volontaria.

Il Governo ha accolto alcune osservazioni fatte presso la XIII Commissione della Camera dei deputati, tra cui — la più importante — quella già ricordata dal Presidente, che si riferisce alla unificazione dei coefficienti di riduzione della pensione di cui all'articolo 22 della legge n. 859 per il personale maschile e femminile.

I coefficienti, tradizionalmente, erano tenuti divisi per gli uomini e per le donne, anche perchè, di solito, il pensionamento della donna avviene prima; ma, essendo stato abbassato il limite d'età per l'andata in pensione del personale maschile a 50 anni, il Governo ha ritenuto opportuno accogliere la proposta avanzata nell'altro ramo del Parlamento perchè fossero determinati coefficienti perfettamenti eguali per ambo i sessi.

In definitiva, quindi, il provvedimento in esame da un lato si uniforma alla normativa generale dell'assicurazione obbligatoria e dall'altro reca effettivi e giusti miglioramenti al trattamento previdenziale del personale in questione. Il Governo, per quanto sopra, ne raccomanda l'approvazione da parte della Commissione.

A chiusura delle mie brevi osservazioni tengo a dichiarare di condividere l'invito, ancora una volta rivolto al Governo, a fare il possibile perchè provvedimenti a carattere settoriale in materia previdenziale possano al più presto cedere il passo ad un'iniziativa di riordinamento generale del sistema pensionistico. Loro sanno che negli accordi di Governo è stato fatto un esplicito richiamo all'argomento e sono stati fissati alcuni criteri di base sui quali il Governo si orienterà. Credo di interpretare fedelmente il pensiero del Ministro del lavoro nell'affermare che i punti fissati nel programma di Governo saranno sviluppati e portati avanti con estrema rapidità, trattandosi di uno di quei traguardi sui quali vorremmo al più presto raggiungere concreti risultati.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Ringrazio l'onorevole rappresentante del Governo. Non possiamo che prendere atto del consenso unanime espresso da tutti i gruppi politici rappresentati nella Commissione, associandoci all'auspicio che si possa pervenire quanto prima alle predisposizione di norme di carattere più generale. Dobbiamo però tener presente che per alcune categorie, tra le quali appunto quella dei piloti, dovranno sempre essere previste

delle norme specifiche, seguendo anche gli orientamenti vigenti in campo internazionale. Ad esempio, circa l'età minima per il pensionamento, in tutti i Paesi del mondo, per i piloti, si seguono norme del tutto particolari, in connessione al tipo di lavoro da essi svolto.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(*Modifiche agli articoli 12, 13, 14, 22, 25, 29 e 30 della legge 13 luglio 1965, n. 859*).

Il secondo comma dell'articolo 12, la lettera *c*) dell'articolo 13, il primo ed ultimo comma dell'articolo 14, l'articolo 22, il primo e il secondo comma dell'articolo 25, il primo e il secondo comma dell'articolo 29, il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 12, secondo comma: « La gestione del Fondo è tecnicamente organizzata in modo da garantire la copertura dei valori capitali delle pensioni in godimento ».

Articolo 13, lettera *c*): « Indennità accessorie e speciali nonchè qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad eccezione dell'indennità sostitutiva del periodo di preavviso e dell'indennità per ferie non godute ».

Articolo 14, primo comma: « A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo è stabilito nel 15 per cento degli elementi retributivi di cui al precedente articolo 13, validi ai fini della pensione, ed è ripartito per i 2/3 a carico dell'azienda e, per 1/3, a carico del personale. Ove intervengano variazioni in tale aliquota contributiva, oltre l'aliquota prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, la quota eccedente quest'ultima sarà ripartita in ragione di 3/5 a carico dell'azienda e di 2/5 a carico del personale ».

Articolo 14, ultimo comma: « L'obbligo del versamento del contributo sussiste anche se il dipendente abbia superato il 50° anno di età ».

Articolo 22: « Hanno diritto a pensione di anzianità gli iscritti, quando, avendo cessato il servizio per dimissioni o licenziamento:

1) possano far valere un periodo utile di almeno 25 anni, di cui almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo, qualunque sia l'età;

2) ovvero abbiano compiuto il 50° anno di età e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;

3) ovvero abbiano compiuto il 45° anno di età ed un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In questo caso la misura della pensione è ridotta in base ai coefficienti sotto elencati:

Età	Coefficienti
49	0,9737
48	0,9468
47	0,9196
46	0,8922
45	0,8647

Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti:

a) che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purchè la invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo;

b) che siano riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, purchè l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al

Fondo, e possano far valere almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo, se l'invalidità non è dovuta a causa di servizio.

Ove l'invalidità sia dovuta a causa di servizio, per evento verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1971, il diritto alla pensione si consegue con il solo requisito dell'iscrizione.

Si considera dovuta a causa di servizio la invalidità che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermità contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto ».

Articolo 25, primo e secondo comma: « La misura della pensione è pari al 3 per cento della retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 24, per ogni anno riconosciuto utile, considerando come un anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

La pensione dell'iscritto non può superare la retribuzione pensionabile, nè, qualora debba essere liquidata ai sensi del punto *b*) e del penultimo comma del precedente articolo 22, essere inferiore al 50 per cento della retribuzione pensionabile predetta ».

Articolo 29, primo e secondo comma: « Ha diritto alla pensione il coniuge superstite quando l'iscritto:

a) abbia ottenuto la pensione ai sensi dell'articolo 22 della presente legge;

b) non abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione, ma abbia raggiunto, al momento del decesso, un periodo di contribuzione obbligatoria al Fondo di almeno 5 anni, ovvero sia deceduto per causa di servizio.

La pensione spettante al coniuge superstite è pari al 60 per cento di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico. Se insieme con il coniuge superstite concorrano uno o più figli di cui al successivo articolo 32, la pensione è pari a:

80 per cento con il concorso di un figlio;

100 per cento con il concorso di due o più figli ».

Articolo 30, primo comma: « Qualora il pensionato o l'iscritto che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 29, primo comma, lettera *b*), muoia senza lasciare il coniuge superstite avente diritto a pensione, o il coniuge superstite muoia o passi a seconde nozze, spetta ai figli di cui al successivo articolo 32 una pensione pari alle seguenti aliquote di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico:

60 per cento per un solo figlio;
80 per cento per due figli;
100 per cento per tre o più figli ».

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Retribuzione pensionabile*).

L'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

« La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione è costituita dal totale degli emolumenti spettanti all'iscritto nei dodici mesi consecutivi più favorevoli di servizio, nel triennio che precede la data di decorrenza della pensione, e assoggettati a contribuzione ai sensi dei precedenti articoli 13 e 17.

Qualora nei dodici mesi precedenti la cessazione dal servizio il pensionando sia stato comunque assente senza retribuzione o con retribuzione ridotta, si considerano, per il calcolo della pensione, gli elementi retributivi di cui al precedente articolo 13, spettanti, per lo stesso periodo, ad un iscritto avente qualifica, grado e anzianità pari a quelli del pensionando, in servizio presso la stessa società.

Se, nei cinque anni anteriori la data di decorrenza della pensione, l'iscritto abbia prestato servizio presso più aziende di navigazione aerea, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla media delle retribuzioni pensionabili calcolate ai sensi dei due commi precedenti e riferite agli ultimi dodici mesi di servizio precedenti la data di cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro.

Detta media è calcolata, attribuendo a ciascuna retribuzione pensionabile un peso pari alla corrispondente durata del servizio.

Restano in ogni caso escluse, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, le variazioni della retribuzione attribuite a qualsiasi titolo, aventi effetto nel biennio precedente la cessazione del servizio, non previste da contratti collettivi nazionali o aziendali.

L'esclusione prevista dal precedente comma non si applica, tuttavia, per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di iscritti deceduti in attività di servizio e di pensione di invalidità ».

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Riconoscimento dei periodi di servizio militare*).

Gli iscritti al Fondo, i loro superstiti e coloro che siano già titolari di pensione a carico del Fondo stesso, possono chiedere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di servizio militare, in qualunque epoca compiuti, previsti dall'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonchè di quelli prestati come militari di carriera purchè non abbiano dato luogo a pensione a carico dello Stato.

Per ottenere il predetto riconoscimento, gli interessati debbono presentare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, corredata dei documenti militari, entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge e versare un contributo pari al 20 per cento della riserva matematica calcolata secondo le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Per coloro che siano assunti da aziende di navigazione aerea successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di iscrizione al Fondo ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859.

I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesto dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge e sono utilmente computabili ai fini del diritto e della misura della pensione, così come previsto dal citato articolo 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la relativa domanda, purchè il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto.

I periodi riconosciuti non sono validi ai fini del conseguimento del requisito minimo di contribuzione per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all'articolo 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Trasferimento al Fondo dei contributi versati o dovuti all'assicurazione generale obbligatoria o ad altre forme speciali di previdenza durante i periodi di servizio militare*).

Ove per i periodi di servizio militare riconosciuti sia stata o debba essere costituita una posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in forme di previdenza che abbiano dato luogo all'esonero dalla medesima ovvero che siano di essa sostitutive o integrative, i contributi versati o dovuti alle citate forme assicurative sono trasferiti al Fondo di previdenza per il personale di volo e il loro importo è considerato in detrazione della somma che gli iscritti debbono versare ai sensi del precedente articolo 3, secondo comma.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Esclusione dal computo previdenziale dei servizi militari già riconosciuti ai fini della pensione a carico del Fondo e surroga del Fondo nelle quote di pensione liquidate ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341*).

I periodi riconosciuti ai sensi del precedente articolo 3 non sono valutati ai fini della pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altro trattamento pensionistico che abbia dato luogo all'esonero dall'assicurazione predetta ovvero che sia di essa sostitutivo ó integrativo.

Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto la liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria o dei trattamenti indicati nel precedente articolo 4, con il concorso dei periodi di servizio militare, i periodi stessi possono essere riconosciuti ai sensi del precedente articolo 3 purchè siano coperti da contribuzione effettiva. In tal caso il Fondo si surroga, con effetto dalla data di decorrenza della pensione posta a proprio carico, nei diritti derivanti agli interessati a carico dei citati trattamenti per i periodi di servizio militare riconosciuti.

(*È approvato*).

Art. 6.

(*Riscatto previdenziale dei periodi di corso legale di laurea*).

I periodi di corso legale di laurea sono riscattabili, ai fini della pensione a carico del Fondo, con le stesse modalità previste dall'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

I riscatti già effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente comma possono dar titolo al riconoscimento presso il Fondo di previdenza, purchè l'interessato presenti apposita domanda, entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di assunzione presso aziende di navigazione aerea, se successiva.

In tali casi, le somme versate con le modalità di cui all'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o in base ad altre norme sui riscatti previdenziali dei periodi di studio considerati dal presente articolo sono trasferite — dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o dagli altri Fondi o Gestioni che abbiano dato luogo all'esonero dalla medesima e che siano di essa sostitutivi o integrativi — al Fondo di previdenza per il personale di volo ed il relativo importo è considerato in detrazione del valore di riscatto da determinare secondo le disposizioni di cui al primo comma.

Gli effetti del riconoscimento decorrono dalla data della relativa domanda.

I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesto dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge e sono utilmente computabili ai fini del diritto e della misura della pensione, così come previsto dal citato articolo 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la domanda di pensione, purchè il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto.

I periodi riconosciuti non sono validi ai fini del conseguimento del requisito minimo di contribuzione per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all'articolo 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859.

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Riscatto previdenziale dei periodi lavorativi prestati presso aziende di navigazione aerea ovvero necessari per l'acquisizione di qualifiche professionali*).

Coloro che siano assunti da aziende di navigazione aerea successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere il riconoscimento, in tutto o

in parte, dei periodi lavorativi diversi dall'attività di volo, da essi prestati presso le aziende citate o presso altre aziende se, in ogni caso, connessi con l'acquisizione ed il perfezionamento dei titoli preferenziali e delle cognizioni tecniche professionali inerenti alle categorie del personale di volo, compiuti posteriormente al 31 dicembre 1946 in età superiore al 20° anno, purchè, relativamente ai periodi stessi, risultino versati i prescritti contributi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o sia stata esercitata la facoltà di riscatto di cui all'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il riconoscimento è subordinato alla presentazione della relativa domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dalla data di assunzione da parte di aziende di navigazione aerea ed al versamento di un contributo pari al 20 per cento della riserva matematica calcolata secondo le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

La data alla quale si riferisce il calcolo della riserva matematica è quella di presentazione della domanda di riconoscimento.

Le posizioni assicurative costituite nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono annullate, relativamente ai periodi riconosciuti, con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento e l'importo dei contributi base ed integrativi versati, ovvero l'importo delle somme versate ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, o dell'articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, o di altre norme relative al trattamento sopra indicato, è trasferito al Fondo e considerato in detrazione, sino a concorrenza della somma che gli interessati debbono versare ai sensi del secondo comma del presente articolo.

I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesto dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge, e sono computati utili ai fini del diritto e della misura della pensione, così come previsto dal citato articolo 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la relativa domanda, purchè il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto.

I periodi riconosciuti non sono validi, ai fini del conseguimento del requisito minimo di contribuzione richiesto per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all'articolo 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859.

(*È approvato*).

Art. 8.

(*Riconoscimento dei periodi di servizio posteriori al 31 dicembre 1946 per gli iscritti che abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti*).

Il riconoscimento dei servizi, previsto dall'articolo 46 della legge 13 luglio 1965, n. 859, può essere chiesto, alle stesse condizioni e modalità e nei limiti stabiliti dalla citata disposizione, dagli iscritti al Fondo di previdenza e da coloro che abbiano cessato l'iscrizione prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè presentino la relativa domanda entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per coloro che siano iscritti al Fondo dopo l'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di iscrizione al Fondo stesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859.

I periodi riconosciuti ai sensi delle disposizioni del presente articolo sono equiparati, a tutti gli effetti, ai periodi di contribuzione obbligatoria al Fondo.

(*È approvato*).

Art. 9.

(*Riconoscimento dei periodi di servizio prestati posteriormente al 31 dicembre 1946 con iscrizione alla Cassa nazionale gente dell'aria per il personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1° luglio 1962 e la data di entrata in vigore della legge 13 luglio 1965, n. 859*).

Il riconoscimento dei servizi previsto dall'articolo 48 della legge 13 luglio 1965, n. 859, può essere chiesto, alle stesse condizioni e modalità e nei limiti stabiliti dalla citata disposizione, purchè gli interessati presentino la relativa domanda entro il termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La pensione spettante a coloro che ottengano il riconoscimento ai sensi del precedente comma è liquidata in base alle disposizioni di cui all'articolo 49 della citata legge n. 859, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purchè siano osservate le condizioni previste dal primo comma dello stesso articolo.

Qualora il versamento del contributo richiesto per il riconoscimento previsto dal presente articolo sia effettuato trascorsi sei mesi dalla data in cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale ne ha comunicato l'importo, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il versamento sia pervenuto all'Istituto.

Per i titolari di pensione a carico del Fondo, il riconoscimento comporta la ricostituzione del trattamento in essere, osservando le stesse norme di cui al secondo e al terzo comma del presente articolo.

I periodi riconosciuti ai sensi del presente articolo sono equiparati, a tutti gli effetti, ai periodi di contribuzione obbligatoria al Fondo.

(*È approvato*).

Art. 10.

(*Accreditamento al Fondo dei contributi relativi ai periodi riscattati ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 13 luglio 1965, n. 859*).

Per l'applicazione dell'articolo 45, secondo comma, e dell'articolo 46, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859, sono accreditati al Fondo i contributi base ed integrativi, versati dalle aziende per gli interessati, ovvero l'intero importo delle somme versate dagli assicurati, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, o dell'articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

(*È approvato*).

Art. 11.

(*Riduzione a un anno del requisito di contribuzione richiesto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione al Fondo per gli iscritti che intraprendano attività di volo all'estero*).

All'articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il requisito di cinque anni di contribuzione previsto dal primo comma è ridotto ad un anno, per gli iscritti che, in relazione allo stesso rapporto di lavoro che ha dato luogo all'iscrizione, siano chiamati a svolgere attività di volo fuori del territorio nazionale con sospensione della retribuzione in Italia per almeno un anno.

Ove dall'assicurazione straniera derivi diritto a prestazioni, i contributi volontari maggiorati dell'interesse annuo del 4 per cento sono restituiti, a domanda dell'interessato o dei suoi aventi causa, all'atto della cessazione dell'iscrizione al Fondo ».

(*È approvato*).

Art. 12.

(*Esclusione della prosecuzione volontaria per periodi già coperti da assicurazione*).

Non è consentita la prosecuzione volontaria del versamento dei contributi in corri-

spondenza dei periodi di iscrizione o di pensionamento presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ovvero presso forme che abbiano dato luogo all'esonero dalla medesima o che siano di essa sostitutive o integrative.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino autorizzati a continuare in forma volontaria il versamento dei contributi al Fondo, ai sensi dell'articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859.

(*È approvato*).

Art. 13.

(*Riconoscimento dei periodi di servizio prestati con iscrizione a Fondi di previdenza aziendali*).

Gli appartenenti alle categorie del personale di volo di cui all'articolo 732 del codice della navigazione che, nel periodo dal 1° gennaio 1947 al 31 luglio 1965, siano stati iscritti a Fondi di previdenza aziendali, possono ottenere il riconoscimento dei servizi prestati nel periodo medesimo alle stesse condizioni stabilite dagli articoli 45, 46 e 48 della legge 13 luglio 1965, n. 859, purchè, in relazione ai periodi da riconoscere, risultino accertati i requisiti per l'iscrizione alla Cassa nazionale della gente dell'aria, cessata ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 859.

La domanda per ottenere il riconoscimento previsto dal precedente comma deve essere presentata entro un anno, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di iscrizione al Fondo, se successiva.

Coloro che nei periodi da riconoscere non siano stati iscritti all'assicurazione obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono versare inoltre le somme corrispondenti all'importo della riserva matematica calcolata secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con la riduzione, se spettante, prevista dall'articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

I periodi riconosciuti ai sensi delle disposizioni del presente articolo sono equiparati, a tutti gli effetti, ai periodi di contribuzione obbligatoria al Fondo.

(*È approvato*).

Art. 14.

(*Riliquidazione delle pensioni in godimento alla data di entrata in vigore della legge*).

Le pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate, con decorrenza dalla data stessa, applicando l'aliquota, di cui al precedente articolo 1, relativa alla misura della pensione, sulla retribuzione pensionabile spettante all'iscritto alla data della domanda, al netto della maggiorazione liquidata a titolo di adeguamento periodico maturato ai sensi dell'articolo 35 della legge 13 luglio 1965, n. 859.

La ricostituzione delle pensioni, conseguente ai riconoscimenti di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 9 della presente legge, è effettuata con le stesse modalità di cui al precedente comma.

(*È approvato*).

Art. 15.

(*Adeguamento periodico delle pensioni*).

La misura delle pensioni a carico del Fondo per la previdenza del personale di volo sarà variata, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge 13 luglio 1965, n. 859, quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, avrà subìto una variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 5 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1971. Il decreto dovrà indicare altresì i mezzi con i quali far fronte all'onere derivante da aumenti, in relazione al sistema tecnico

finanziario in base al quale è regolato il Fondo.

Analogamente si procederà, ogni qualvolta lo stesso indice medio avrà subìto altra variazione, in diminuzione o in aumento, pari o superiore al 5 per cento rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione.

La variazione di cui ai precedenti commi avrà decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

Ogni qualvolta dovrà procedersi alla variazione della misura delle pensioni ai sensi del presente articolo, la variazione stessa sarà limitata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data dell'ultima variazione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui si è determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione ovvero dell'anno precedente, rispettivamente, se la suddetta decorrenza sia posteriore o anteriore al 30 giugno.

L'applicazione del presente articolo avrà decorrenza posteriore al 31 dicembre 1972.

L'articolo 35 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogato.

(*È approvato*).

Art. 16.

(*Riscatto previdenziale dei periodi lavorativi diversi dall'attività di volo coperti da assicurazione generale obbligatoria*).

Coloro che risultino iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, i loro superstiti e coloro che risultino titolari di pensione a carico del Fondo alla stessa data, possono chiedere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi lavorativi, anche se diversi dall'attività di volo, compiuti posteriormente al 31 dicembre 1946, in età superiore al ventesimo anno, purchè, relativamente ai periodi stessi, siano stati versati i prescritti contributi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o sia stata esercitata la facoltà di riscatto di cui all'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il riconoscimento è subordinato alla presentazione della domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, ed all'adempimento contributivo previsto dal precedente articolo 7, secondo comma.

Nel caso in cui i periodi riconosciuti, ai sensi del presente articolo, abbiano concorso alla liquidazione di una pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, il Fondo si surroga, con effetto dalla data di decorrenza della pensione posta a proprio carico, nei diritti derivanti agli interessati dal riconoscimento dei periodi oggetto di riscatto.

Valgono per il riconoscimento stesso le altre norme contenute nel citato articolo 7.

(*È approvato*).

Art. 17.

(*Entrata in vigore*).

Salvo quanto diversamente disposto, la presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO